ONORARI DI AVVOCATO E DI PROCURATORE PER PRESTAZIONI GIUDIZIALI IN MATERIA CIVILE

Art. 19

Aumento degli onorari secondo il valore della causa

Gli onorari ed i diritti determinati dalla tabella B si riferiscono a cause di valore non superiore alle lire 5.000.

Essi sono aumentati di un terzo quando il valore della causa supera le lire 5.000; raddoppiati quando supera le lire 10.000; triplicati quando supera le lire 50.000; quadruplicati quando supera le lire 200.000.

Il valore delle cause si determina a norma dell'articolo 9, salvo che per le cause di valore indeterminabile le quali si considerano di valore eccedente le lire 50.000 ma non le lire 200.000.

Nei procedimenti esecutivi si ha riguardo al credito della parte nel cui interesse vengono compiuti i relativi atti o alla, somma da distribuire se essa e' minore.

Versione in vigore dal 23 luglio 1942, non più in vigore dal 15 gennaio 1950 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Onorari di avvocato e di procuratore per prestazioni giudiziali in materia civile
Estremi	Legge 13 giugno 1942, n. 794
Titolo	II — Onorari e diritti di procuratore
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 23 luglio 1942

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/onorari-di-avvocato-e-di-procuratore-per-prestazioni-giudiziali-in/art-19-aumento-degli-onorari-secondo-il-valore-della-causa/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it